- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente delle osservazioni e delle proposte emendative al provvedimento; in particolare, tra l'altro, per quanto riguarda l'accesso generalizzato agli atti e ai dati amministrativi (FOIA), l'intervento sul decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento in esame:
- i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento contenente alcune osservazioni e proposte emendative con riferimento, in particolare, alla previsione di un periodo transitorio di applicazione, differendo di un anno l'efficacia del decreto legislativo, alla proposta di emendare l'articolo 22 in materia di controllo e trasparenza delle società partecipate, all'istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una unità di monitoraggio indirizzo e controllo con componenti in rappresentanza delle Autonomie designati in sede di Conferenza Unificata;
- i rappresentanti dell'UPI nell'esprimere parere favorevole al provvedimento hanno consegnato un documento contenente alcune proposte emendative, evidenziando in particolare l'esigenza che le nuove norme sui controlli e sulla trasparenza siano attuate nell'ambito di una amministrazione condivisa tra tutti gli enti locali nell'ambito dell'area vasta in linea con il nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge n. 56 del 2014;
- le Regioni hanno espresso parere favorevole, consegnando un documento (All.A) contenente alcune proposte emendative ed, in particolare, hanno evidenziato tre aspetti importanti in ordine all'applicazione del decreto in oggetto, quali l'istituzione della cabina di regia e di monitoraggio e controllo, l'individuazione di una modulistica unica per l'accesso agli atti amministrativi e la previsione del meccanismo dell'intesa in Conferenza Unificata per semplificare la procedura di controllo per alcuni enti di natura pubblica;
- l'ANCI ha condiviso le osservazioni delle Regioni e sottolineato l'esigenza che, in tema di accesso agli atti della sicurezza urbana, vi siano delle limitazioni o comunque delle procedure chiare sulla qualificazione soggettiva di chi accede agli atti, al fine di evitare un accesso indiscriminato e fuori controllo;
- l'UPI esprime un parere favorevole condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa contenuta nel documento consegnato (All.B) concernente la richiesta di un termine per l'entrata in vigore del provvedimento, con un periodo transitorio che consenta alle amministrazioni di adeguarsi alle nuove disposizioni;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte presentate, riservandosi una valutazione al riguardo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche., trasmesso, con nota 0001689 P dell'11 febbraio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario Antonio Naddeo

II Presidente On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/31/CU06/C1

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LA REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

Si propone, dunque, l'istituzione di una Cabina di Regia partecipata da Regioni e Enti Locali, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, senza oneri per la finanza pubblica, con compiti di verifica, monitoraggio e controllo su obiettivi, attività e risultati attesi dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto in oggetto.

Si rileva inoltre in generale, impregiudicate le questioni specifiche, la necessità di uniformare/coordinare la terminologia relativa agli incarichi/cariche usata nei D.lgs citati e nello stesso D.lgs 33/2013.

Le Regioni pertanto esprimono l'auspicio che anche sul D.lgs 39/2013, ancorché non compreso nella delega disposta dalla legge 124/2015, si possano aprire occasioni di confronto fra i soggetti interessati.

Nuovo accesso ("generalizzato", modello FOIA)

Si osserva che la legge 241/1990 non è abrogata. Con l'introduzione del FOIA, i tipi di accesso vigenti e attivabili nei confronti delle PA diventerebbero tre, ciascuno con le proprie regole e con propri contenuti (documenti, informazioni, dati accessibili ovvero preclusi). La pluralità delle modalità di accesso aumenterebbe il carico di lavoro delle PA, incidendo negativamente sul livello di efficienza e speditezza.

Proposte

- Si propone di trattare la materia in un apposito Capo I bis, da rubricare "Diritto di accesso a dati e documenti" (la rubrica "Dati pubblici aperti" crea ambiguità).
- Considerata la rilevante novità che si va ad introdurre, appare necessario fissare in una disposizione iniziale la **definizione di** "dati e documenti" oggetto del diritto di accesso.
- Ricondurre la normativa relativa all'accesso ad unità, anche semplificando la normativa vigente, riconducendola ad unità, prevedendo un unico accesso generalizzato a dati e documenti, attivabile da chiunque, con un chiaro elenco di informazioni precluse.
- Si propone, al riguardo anche riprendendo il parere del Consiglio di Stato che ha evidenziato come sia opportuno ridurre al minimo necessario, in tutti i profili sopra descritti, l'impatto derogatorio (già rilevante in termini di legittimazione e presupposti dell'accesso) rispetto alle disposizioni procedurali previste per l'accesso ordinario dalla legge 241 del 1990, di suggerire una modalità unica in termini procedurali per le diverse tipologie di accesso previste da decreto legislativo, anche in termini di modulistica unica, sia cartacea che su supporto informatico; Lo strumento dovrà essere un apposito spazio sulla home page dei siti istituzionali, gestito dall'URP, e ove questo non sia presente, da un ufficio o struttura unica individuata dall'amministrazione. Il cittadino avrà così a disposizione un canale (sportello virtuale) unico, con ovvi vantaggi in termini di semplicità e le PA potranno sfruttare le competenze degli URP, acquisite nella pluriennale esperienza della trattazione di accessi formali cartacei. La richiesta di accesso, smistata dall'URP senza che il cittadino debba preoccuparsi della corretta destinazione, troverà poi risposta da parte dell'Ufficio competente. Quest'approccio aiuterebbe di molto le eventuali difficoltà che si potranno riscontrare in fase attuativa del decreto sia per i cittadini/imprese che richiederanno l'accesso sia per gli operatori degli enti che per le stesse pubbliche amministrazioni chiamate a rispondere.
- Prevedere un periodo di adeguamento per gli enti in ragione dei forti impatti organizzativi della nuova disciplina introdotta;
- Su un piano distinto dall'accesso, permangono gli obblighi di pubblicazione delle PA mediante la sezione Amministrazione trasparente. Essi rimangono sanzionabili per iniziativa del RTPC e dell'ANAC.

Pubblicazione delle banche dati - art. 9bis

Considerazioni. Il nuovo art. 9bis, introdotto dall'art. 9 dello schema di decreto, è uno dei punti salienti della proposta di revisione e rappresenta uno dei meccanismi potenzialmente più efficaci. Le PA tenute agli obblighi del D.lgs 33/2013 vi adempiono mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni alle PA centrali (p.es Funzione pubblica; Ragioneria generale dello Stato) e la pubblicazione del relativo link. Si tratta di uno snellimento considerevole, che necessita però di concrete verifiche sulla consistenza dei dati attualmente trasmessi alle PA centrali e sulla qualità delle informazioni. Il meccanismo è apprezzabile e condivisibile.

La disposizione si propone di semplificare gli obblighi di pubblicazione, mentre non apporta alcun vantaggio al cittadino in termini di praticità di navigazione e ricerca, cittadino che viceversa ha interesse a reperire le informazioni direttamente sul sito consultato, senza ulteriori link.

Inoltre vanno considerate (anche alla luce di esperienze già in corso) ed evitate le criticità derivanti dal fatto che:

- a) talune banche dati non garantiscono il caricamento delle informazioni a causa di diffusi malfunzionamenti di natura tecnico-informatica;
- b) altre non sono corredate di strumenti efficaci per il controllo dell'omogeneità dei dati, con la conseguenza di restituire un quadro distorto e fuorviante sull'operato della PA.

Proposte

- Rendere integrabile con modalità particolarmente rapide l'elenco delle banche dati di cui all'allegato B.
- Per salvaguardare le PA che hanno posto in essere flussi documentali e consentire loro di
 continuare ad avvalersi degli strumenti appositamente predisposti, è consigliabile prevedere
 la nuova modalità come facoltà e non come obbligo.

Ambito soggettivo di applicazione - art. 2bis

Considerazioni. Il nuovo art. 2bis sostituisce l'art. 11. La disciplina della trasparenza riguarda:

- comma 1: le PA di cui al d.lgs. 165/2001
- comma 2 lett a): gli enti pubblici economici, le autorità portuali, gli ordini professionali
 - lett b): le società in controllo
 - lett c): le associazioni, fondazioni, gli enti di diritto privato con attività finanziata in modo maggioritario
 - le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato con la maggioranza dei componenti nominati da PA
- comma 3: limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse:

- le partecipate, le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative – produzione di beni/servizi – gestione servizi pubblici
- le partecipate, le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato con componenti nominati da PA

Si osserva che la nuova formulazione amplierebbe di colpo in misura notevole la platea degli enti soggetti al D.lgs 33/2013. La ratio deve essere quella di assoggettare a trasparenza gli enti la cui attività dipende dall'intervento pubblico, essendo finanziata in via maggioritaria e continuativa dalle PA e siano di dimensioni non trascurabili. È quindi necessario considerare anche, al fine di un più agevole adempimento degli obblighi, le reali possibilità dei soggetti, condizionate dalle loro dimensioni.

Proposte

- Prevedere una norma di semplificazione per gli enti di piccole dimensioni di cui alla lettera
 c) dell'articolo 2bis in relazione ad una soglia dimensionale anche relativa alla quota di
 finanziamento pubblico. In questi casi gli obblighi di trasparenza previsti dal presente
 decreto sono soddisfatti esclusivamente con la pubblicazione da parte dell'ente delle
 modalità di utilizzo del finanziamento pubblico, realizzata anche attraverso la
 pubblicazione da parte dell'ente finanziatore;
- Proporre la previsione di un'intesa specifica per l'applicazione della lettera c) agli enti delle Regioni e degli Enti locali richiamando il comma 61 della Legge 190 del 2012 nella quale meglio individuare e graduare gli obblighi di trasparenza nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto;
- Prevedere all'art. 2bis, c. 2, lett c) unitamente al requisito del finanziamento maggioritario
 dell'attività e della nomina della maggioranza dell'organo direttivo, anche il requisito della
 continuità del finanziamento (p.es. per due esercizi finanziari negli ultimi tre anni) e quello
 del limite minimo di 500.000 euro di bilancio totale; esentare da obblighi di pubblicazione le
 realtà in cui il rapporto con la PA sia solo la nomina, non maggioritaria, di componenti degli
 organi di governo:
- comma 1: uguale
- comma 2 lett a): uguale

lett b): le società in controllo, escluse quelle per le quali sia prevista dalla normativa di settore l'obbligatoria alienazione delle quote di partecipazione pubblica

lett c): le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato con attività finanziata in modo maggioritario e continuativo e con totale di bilancio superiore a 500.000

• comma 3: limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse:

le partecipate, escluse quelle per le quali sia prevista dalla normativa di settore l'obbligatoria alienazione delle quote di partecipazione pubblica, le associazioni, fondazioni, enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative – produzione di beni/servizi – gestione servizi pubblici, con totale di bilancio superiore a 500.000 euro.

Obblighi di pubblicazione di dati relativi ad enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate – art. 22.

La ratio della disposizione non può che rinvenirsi nell'esigenza di fornire sui siti delle PA vigilanti/controllanti informazioni diverse rispetto a quelle già rinvenibili sul sito dell'ente vigilato/controllato (e a sua volta soggetto a obblighi di trasparenza). Esse dovrebbero essere quelle più propriamente relative al rapporto che intercorre fra la PA e l'Ente in controllo, ad esempio l'impegno finanziario in corso, le nomine effettuate, le eventuali funzioni affidate.

Ai sensi del vigente art. 22, sul sito della PA vigilante/controllante vanno pubblicati i dati relativi a: comma 1 lett a): enti pubblici istituiti, vigilati, finanziati dalla PA

enti pubblici con amministratori nominati dalla PA

- lett b) società in controllo/partecipate
- lett c) enti privati in controllo, cioè:

enti sottoposti a controllo

enti costituiti dalla PA in cui la PA abbia poteri di nomina

enti vigilati dalla PA in cui la PA abbia poteri di nomina

Proposte.

- E' indispensabile chiarire (nella relazione), in riferimento al comma 1 lett a), che la volontà del legislatore è di includere nella pubblicazione tutti gli enti pubblici che presentino cumulativamente i requisiti "istituiti, vigilati e finanziati", e non alternativamente. In caso contrario è necessario modificare il testo inserendo la preposizione disgiuntiva.
- Si propone di sopprimere alla lett. a) le parole "ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente" poiché tale requisito si pone in via alternativa ai primi tre e, in tal modo, estende eccessivamente la portata della norma.
- È opportuno recuperare in parte nel testo del comma 1, lett. c) la formulazione già proposta per l'art. 2bis: finanziamento dell'attività in via continuativa (p.es. per due esercizi finanziari negli ultimi tre anni), poteri di nomina e limite dimensionale.
- Al comma 3 dell'art. 22 si propone di sostituire le parole "componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico dirigenziale" con le parole "componenti degli organi di indirizzo, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali" (usando la medesima terminologia del Dlgs. 39/2013).
- Al comma 3, essendo stato eliminato il riferimento agli articoli 14 e 15, è necessario elencare i dati che devono essere pubblicati sul sito degli enti.
- Occorre chiarire se la sanzione di cui al comma 4 (divieto di erogazione di somme) sia applicabile anche nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte dell'ente in controllo sul proprio sito, oltre che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione da parte dell'ente controllante. Così è stato sostenuto da ANAC nell'orientamento n. 24/2015. Inoltre, nel caso in cui si ritenga applicabile la sanzione per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte dell'ente in controllo, occorre limitare l'ipotesi ai dati relativi alle cariche di governo e agli incarichi dirigenziali.

L'elenco del nuovo art. 22 come proposto è il seguente:

comma 1 lett a): enti pubblici istituiti, vigilati, finanziati dalla PA

lett b) società in controllo/partecipate

lett c) enti privati in controllo, cioè:

enti finanziati continuativamente, in cui la PA nomina componenti, con bilancio totale superiore a euro 500.000

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo, di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza – articoli 14, 15 e 15-bis.

Considerazioni. Le modifiche apportate, dagli articoli 13 e 14 del decreto di revisione, agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 33/2013, e l'introduzione dell'art. 15-bis, vengono esaminate insieme in quanto riguardano la pubblicità di informazioni e documenti riguardanti i titolari di incarichi a diverso titolo nella pubblica amministrazione e negli enti inclusi ai sensi dell'art. 2-bis.

Con il decreto in esame, all'art. 14 gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi politici vengono estesi agli incarichi dirigenziali. In maniera complementare gli incarichi di governo non politici (p.es consiglieri di amministrazione) vengono inseriti all'art. 15, unitamente agli incarichi di collaborazione e consulenza e di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali. Con l'art. 15 bis vengono previsti nuovi obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione e consulenza o per gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, conferiti nelle società controllate.

Si ricorda che secondo la disciplina in vigore agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di collaborazione si annette la pubblicità delle seguenti informazioni: l'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, lo svolgimento contestuale incarichi in enti privati regolati o finanziati dalla PA. o di attività professionali (quest'ultima per gli incarichi di collaborazione e consulenza), l'indicazione di tutti i compensi spettanti o corrisposti per l'incarico conferito, con specifica evidenza dell'eventuale componente variabile legata alla valutazione del risultato. Per i soli incarichi dirigenziali, va inoltre pubblicata la dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità, di cui all'art. 20 del D.lgs. 39/2013.

Il decreto di revisione come detto inserisce gli incarichi dirigenziali (tra l'altro dimenticando di stralciare anche gli incarichi amministrativi di vertice) nell'ambito degli incarichi meramente politici, prevedendo le medesime informazioni da pubblicare, che restano calibrate su questi ultimi (compresi i dati relativi ai congiunti).

Infine l'art. 15-bis introduce, per le sole società controllate, una disposizione che si sovrappone parzialmente agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza (che – come si è detto – si applica a tutti gli enti dell'art. 2-bis) e che dovrebbe porsi in rapporto di specialità con la norma precedente.

In via preliminare, premesso che la ratio normativa si rinviene nell'esigenza di informare il cittadino sull'adeguatezza morale e professionale dei soggetti incaricati, ciascuno per il proprio profilo, <u>non</u> si ravvisa la logica e la coerenza delle modifiche proposte, soprattutto per quanto riguarda l'assimilazione dei dirigenti agli incarichi (prettamente) politici.

<u>Proposte.</u> Si propone di disciplinare all'art. 14 solo gli incarichi politici e <u>lasciare gli incarichi dirigenziali nell'art. 15</u>, estendendone l'applicazione alle cariche di governo. Di conseguenza va soppressa la lett. c) del c. 1 dell'art. 14.

In subordine, si propone di limitare l'estensione degli obblighi di pubblicazione previsti per gli incarichi politici alle sole posizioni dirigenziali di diretta emanazione politica.

In generale, si ravvisa la necessità di uniformare la terminologia relativa agli incarichi/cariche nel D.lgs 33/2013 (titolari di cariche di governo) a quella utilizzata nelle definizioni del D.lgs 39/2013, art. 1 (incarichi di componente di organi di indirizzo degli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico e incarichi di amministratore dei medesimi enti); intervenendo se ravvisato opportuno anche sul D.lgs 39/2013.

Con riferimento all'art. 14, si rileva che la previsione di cui al comma 1 quater, (indicazione nel contratto di specifici obiettivi di trasparenza), sembra di difficile applicazione. Si rileva che in ogni caso tali obiettivi costituiscono per i dirigenti valutazione della prestazione in quanto previsti nei

documenti di programmazione. Non si capisce pertanto se si tratti di ulteriori e diversi obiettivi rispetto agli obiettivi individuali annuali. Si propone la soppressione del citato comma 1 quater.

Si propone inoltre di inserire per completezza all'art. 15, c. 1 anche gli incarichi professionali.

Quanto agli enti soggetti all'obbligo, si rileva l'incongruenza al comma 1 fra la lett. b) "lo Stato, le regioni e gli enti locali" e la lett. c) "le pubbliche amministrazioni".

Ulteriori osservazioni

Nella lettura dello schema di revisione, si riscontra sostanzialmente l'assenza di coordinamento con il testo di riforma del codice degli appalti di imminente emanazione: la pubblicazione sulla G.U.R.I. del nuovo codice dei contratti è infatti prevista entro e non oltre il prossimo 18 aprile. Inoltre si rileva che non sono riconosciuti ruolo e funzioni delle strutture territoriali ad oggi attive in seno alle regioni, che attraverso i propri Osservatori dei contratti pubblici e propri sistemi informatici svolgono attività di raccordo con le istituzioni titolari di alcune banche dati richiamate nell'allegato B e citate nell'art 9 bis (BDAP, BDNCP, SCP).

La tecnica usata per la revisione pone difficoltà di lettura e comprensione del testo risultante. Sarebbe preferibile la riscrittura complessiva almeno degli articoli maggiormente interessati dalle modifiche.





Punto 6

PARERE

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

02/03/2016

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" disegna una complessiva riforma della pubblica amministrazione il cui perimetro essenziale è stato definito nell'accordo interistituzionale "Italia semplice".

L'Unione delle Province d'Italia condivide l'esigenza di una revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, per creare un nuovo quadro di riferimento più chiaro sulla trasparenza che introduca in Italia l'impianto del "Freedom of information act" e per arrivare ad una semplificazione degli adempimenti rendendo sostanziale ed effettiva l'attività di prevenzione della corruzione.

Lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio sulla base della delega disposta dall'art. 7 della legge 124/2015, sul piano della trasparenza presenta alcuni aspetti qualificanti:

- L'introduzione di una nuova forma di accesso (generalizzato, di stampo anglosassone FOIA

 Freedom of Information Act), più ampia dell'accesso civico previsto dal D.lgs 33/2013 che
 viene quindi affiancato da una nuova modalità di controllo diffuso sul perseguimento delle
 funzioni istituzionali e sull'impiego delle risorse pubbliche;
- il superamento dell'obbligo di pubblicazione per un certo numero di obblighi la cui implementazione e il cui aggiornamento era stata ritenuta particolarmente onerosa e l'inserimento di collegamenti ipertestuali delle informazioni che sono già oggetto di comunicazione a pubbliche amministrazioni titolari di talune banche dati.

Con l'introduzione del FOIA, i tipi di accesso vigenti e attivabili nei confronti delle PA diventerebbero tre: a) l'accesso degli interessati in base alla legge 241/90; b) l'accesso generalizzato alle informazioni della PA; c) l'accesso civico ai documenti pubblicati sulla base di precisi obblighi di pubblicazione.

L'acceso generalizzato e l'accesso civico di cui ai punti b) e c) perseguono un interesse generale e diffuso alla trasparenza della PA che è diverso dall'interesse "egoistico" dell'accesso previsto nella legge 241/90. Per questi motivi occorre prevedere procedure semplificate e di enforcement che permettano di semplificare l'attuazione delle nuove disposizioni sulla trasparenza collegandole al processo di digitalizzazione della PA, senza replicare le procedure già previste dalla legge 241/90, per semplificare - e non aumentare - il carico di lavoro delle PA e coniugare le esigenze della trasparenza con quelle di efficienza, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per le Province che, in gran parte, si sono ormai trasformate in enti di area vasta di secondo grado, è essenziale valorizzare il nuovo ruolo di "Case dei Comuni" che sta maturando nell'attuazione della legge 56/14.

Dal punto di vista organizzativo, le nuove norme sui controlli e sulla trasparenza non possono essere attuate singolarmente, soprattutto nei piccoli Comuni, e impongono la costruzione di processi di "amministrazione condivisa" tra tutti gli enti locali nell'ambito dell'area vasta. Occorre valorizzare la possibilità per gli enti locali di istituire "pool anticorruzione" e OIV in forma associata, in modo che i soggetti che svolgono questi compiti possano specializzarsi per consentire a tutti gli enti locali dell'area vasta di esercitare al meglio le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e valutazione del performance.

L'Unione delle Province d'Italia, associandosi alle osservazioni delle Regioni e dell'ANCI, <u>esprime</u> <u>pertanto parere favorevole</u> sullo schema di decreto in materia di trasparenza e anticorruzione a condizione che siano recepiti i seguenti emendamenti.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

Al comma 2, nell'articolo 2 bis del decreto 33/13 in materia di ambito soggettivo di applicazione aggiungere alla fine il seguente comma: "4. Relativamente alle regioni e agli enti locali resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

Al comma 1, relativamente alle modifiche all'articolo 5 del D. lgs. 33/13:

- al comma 3, secondo periodo, la parola "chiaramente" è soppressa e alla fine sostituire le parole "all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti" con le parole "al desk telematico unico per la trasparenza che la inoltra all'ufficio competente che detiene i dati, le informazioni e i documenti. L'istanza di accesso civico presentata ad un ufficio dell'amministrazione in formato cartaceo è comunque protocollata e trasformata in formato digitale attraverso il desk telematico unico per la trasparenza. Nella sezione trasparenza del sito della pubblica amministrazione è chiaramente individuato l'ufficio responsabile della gestione del desk telematico unico per la trasparenza."
- al comma 3, sono soppressi il terzo, il quarto e il quinto periodo.
- al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "formato elettronico" aggiungere le parole "è gratuito e quello in formato".
- il comma 4 è soppresso.
- al comma 5 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo "L'Ufficio responsabile del desk telematico unico per la trasparenza, decorsi inutilmente i trenta giorni dall'istanza, nel giorno successivo comunica al richiedente e al responsabile della corruzione e della trasparenza in forma sintetica le motivazioni che hanno portato al diniego totale e parziale dell'accesso o alla mancata risposta".
- al comma 6, le parole "al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo" con le parole all'"Organismo indipendente di valutazione che attiva gli organi di indirizzo e di controllo competenti."
- al comma 7 aggiungere alla fine le seguenti parole "di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Al comma 2, relativamente al nuovo articolo 5 bis del D. lgs. 33/13:

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma "6. Ai fini della definizione dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione emana annualmente specifiche linee guida, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata."

Articolo 41

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole "comma 2-bis" aggiungere le seguenti parole "anche attraverso la formazione di pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta."

Al comma 1, lettera h), aggiungere alla fine il seguente periodo "Al fine di rafforzare l'indipendenza degli organismi di valutazione a livello locale e favorire una coerente applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance negli enti locali, per i comuni, singoli o associati, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, l'Organismo indipendente di valutazione è costituito obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane."

Articolo 42 (Disposizioni transitorie)

All'art. 42, comma 1, il primo periodo è così sostituito: "Le nuove disposizioni degli articoli 5 e 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto."